Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 marzo 1941-XIX, n. 1695.
Modificazioni alla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, con la quale è stato abrogato e sostituito il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, concernente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV-1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti serici venduti all'estero, da liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sarà corrisposta anche nel caso in cui le vendite saranno effettuate oltre il termine del 31 luglio 1942-XX, previsto dall'art. 7 della legge suddetta. Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera *c*) del citato art. 7 della suddetta legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — TASSINARI — DI REVEL — GATTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 846.
Determinazione della somma annua da corrispondersi ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sul gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La lettera *d*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, è sostituita dalla seguente:
« *d*) dal fondo annuo di lire 5.000.000 che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale preleverà dal gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione e verserà, entro il mese di luglio dell'anno cui il gettito si riferisce. Le successive variazioni da apportare eventualmente a tale somma saranno disposte con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 giugno 1942-XX, n. 847.
Proroga delle agevolazioni fiscali per la zona industriale di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La maggiorazione dei contributi sindacali secondo le modalità e misure deliberate dalle Associazioni sindacali della provincia di Ferrara ed autorizzate per l'anno 1937 e seguenti dal Ministero delle corporazioni ai fini della erogazione della somma prevista dal R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1433, avrà applicazione fino al 31 dicembre 1946-XXV.

Il gettito della maggiorazione sarà erogato a favore del comune di Ferrara, in aumento della somma di L. 10.500.000, prevista dal citato R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, per le opere relative all'ampliamento della darsena di San Paolo e ai servizi generali della zona industriale di Ferrara.

Art. 2.

Le agevolazioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, sono prorogate al 31 dicembre 1946-XXV, in favore di quegli stabilimenti che risultino non ultimati o di cui sia stato comunque autorizzato l'impianto all'entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni predette sono applicabili, entro il suddetto termine, agli impianti tecnicamente complementari degli stabilimenti che siano sorti o che siano stati iniziati o che siano stati comunque autorizzati ad installarsi, nella zona industriale di Ferrara, entro il 31 dicembre 1941-XX.

Alle concessioni relative potrà farsi luogo qualora ne sia stata presentata domanda non oltre il 31 dicembre 1946-XXV.

L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2455, è concessa, in favore degli stabilimenti e degli impianti di cui sopra, per un decennio dalla data della loro attivazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 848.

Conti consuntivi della Regia azienda monopolio banane per gli esercizi finanziari 1936-37, 1937-38, 1938-39 e 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Conti consuntivi della Regia azienda monopolio banane per gli esercizi finanziari 1936-37, 1937-38, 1938-39 e 1939-40.

ESERCIZIO 1936-37.

Art. 1.

Le entrate della Regia azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Regia azienda, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per

l'esercizio finanziario predetto in .	L.	162.272.926,15
delle quali furono riscosse . .	»	119.238.062 —
e rimasero da riscuotere . . .	L.	43.034.864,15

Art. 2.

Le spese della Regia azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, so-

no stabilite in	L.	162.272.926,15
delle quali furono pagate . . .	»	104.341.134,94
e rimasero da pagare	L.	57.931.791,21

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determi-

nate in	L.	11.725.281,35
delle quali furono riscosse . . .	»	929.930 —
e rimasero da riscuotere	L.	10.795.351,35

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, re-

stano determinate in	L.	17.431.172,20
delle quali furono pagate	»	7.691.468,20
e rimasero da pagare	L.	9.739.704 —

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 1) .	L.	43.034.864,15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	10.795.351,35
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	1.492.252,40
	L.	55.322.467,90

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (art. 2)	L.	57.931.791,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	9.739.704 —
	L.	67.671.495,21

ESERCIZIO 1937-38.

Art. 7.

Le entrate della Regia azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite,

quali risultano dal conto consuntivo di quella Regia azienda, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario predetto in . L. 150.408.808,08
delle quali furono riscosse . . . » 110.705.922,80

e rimasero da riscuotere . . . . L. 39.702.885,28

Art. 8.

Le spese della Regia azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 150.408.808,08
delle quali furono pagate . . . » 102.468.853,01

e rimasero da pagare . . . . . L. 47.939.955,07

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 55.322.467,90
delle quali furono riscosse . . . » 55.050.544,72

e rimasero da riscuotere . . . . L. 271.923,18

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1936-37, restano determinate in . . . . L. 67.671.372,26
delle quali furono pagate . . . » 58.279.409,71

e rimasero da pagare . . . . L. 9.391.962,55

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 7) L. 39.702.885,28
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) . . . . » 271.923,18
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » 671.782,49

L. 40.646.590,95

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1937-38 (art. 8) . . . . L. 47.939.955,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti articolo 10) . . . . » 9.391.962,55

L. 57.331.917,62

ESERCIZIO 1938-39.

Art. 13.

Le entrate della Regia azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Regia azienda, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario predetto, in L. 131.047.733,15
delle quali furono riscosse . . . » 117.914.733,56

e rimasero da riscuotere . . . L. 13.132.999,59

Art. 14.

Le spese della Regia azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 131.047.733,15
delle quali furono pagate . . . » 115.943.027,08

e rimasero da pagare . . . . L. 15.104.706,07

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38, restano determinate in . . . . L. 40.884.659,25
delle quali furono riscosse . . . » 39.209.053,90

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.675.605,35

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38, restano determinate in L. 58.625.756,22
delle quali furono pagate . . . » 51.837.404,66

e rimasero da pagare . . . . . L. 6.788.351,56

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 13) . . . . L. 13.132.999,59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . . . . » 1.675.605,35
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) . . . . » — —

L. 14.808.604,94

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (art. 14) . . . . . L. 15.104.706,07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) . . . . » 6.788.351,56

L. 21.893.057,63

ESERCIZIO 1939-40.

Art. 19.

Le entrate della Regia azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1939-40, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Regia azienda, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per

l'esercizio finanziario predetto, in .	L.	137.111.294,20
delle quali furono riscosse . . .	»	132.797.474,04
e rimasero da riscuotere	L.	4.313.820,16

Art. 20.

Le spese della Regia azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1939-40 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, so-

no stabilite in	L.	137.111.294,20
delle quali furono pagate . . .	»	107.928.216,49
e rimasero da pagare	L.	29.183.077,71

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano deter-

minate in	L.	14.808.604,94
delle quali furono riscosse . . .	»	12.086.257,88
e rimasero da riscuotere	L.	2.722.347,06

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1938-39, restano determina-

te in	L.	21.893.057,63
delle quali furono pagate	»	15.351.786,69
e rimasero da pagare	L.	6.541.270,94

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (art. 19)	L.	4.313.820,16
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	2.722.347,06
Somme riscosse e non versate (colonna c) del riepilogo dell'entrata)	»	. .
	L.	7.036.167,22

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1939-40 (art. 20) .	L.	29.183.077,71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)	»	6.541.270,94
	L.	35.724.348,65

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940-XVIII e 23 aprile 1942-XX, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII e 26 maggio 1942-XX, relativi alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopesca *Angelina*: dalle ore 18 dell'11 maggio 1942;

Motopesca *S. Domenico*: dalle ore 20 del 27 aprile 1942;

Motopeschereccio *Santa Maria*: dalle ore 12 del 4 gennaio 1942;

Bilancella da pesca con motore ausiliario *Nuova Maria di Montevergine*: dalle ore 9 del 28 dicembre 1941;

Goletta con motore ausiliario *Equità*: dalle ore 18 del 30 marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1942-XX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 95.

(3051)

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 448, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motoveliero *Teresa*: dalle ore otto del 7 aprile 1942-XX;
Motoveliero *Ist*: dalle ore dodici del 15 aprile 1942-XX;
Motoveliero *Arno*: dalle ore ventiquattro del 22 maggio 1942-XX.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1942-XX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 93.

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri, con sede a Roma, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Società anonima per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri », con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

La « Società anonima per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri », con sede a Roma, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore l'avv. Ettore De Nardo fu Carmine.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della Compagnia Olivier, con sede a Firenze, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1940-XVIII, con il quale fu posta sotto sequestro la Compagnia Olivier, con sede a Firenze, e fu nominato sequestratario il prof. Renato Galli;
Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/12905 del 1° giugno 1942-XX;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

La Compagnia Olivier, con sede a Firenze, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale 4 luglio 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Renato Galli.
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Catgut e corde italiane, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Catgut e corde italiane, con sede a Milano;
Visto la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/13486 del 9 giugno 1942-XX;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

La S. A. Catgut e corde italiane, già sottoposta a sequestro, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il rag. Ugo Lanza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3062)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX.
Variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1940, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visti i decreti interministeriali 10 luglio 1941-XIX, 7 aprile 1942-XX, 6 giugno 1942-XX, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal « Fondo di riserva », di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269 . . . . L. 330.000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Proventi delle contribuzioni, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . . . . L. 280.000

Cap. n. 3. — Proventi delle contribuzioni, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . . . . » 115.000

Totale . . . L. 395.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie . . . . L. 3.358

In diminuzione:

Cap. n. 11. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 68.358

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(3063)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1942-XX.
Determinazione dei proventi che dovranno affluire al Fondo di previdenza a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione in dipendenza della iscrizione in esso anche del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 260, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 37, che provvede alla iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto e dà facoltà al Ministro per le finanze di determinare, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 del Regio decreto-legge precitato, i proventi che dovranno affluire al Fondo in dipendenza della iscrizione in esso anche di tale personale;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1941-XIX, che eleva la misura della tassa per analisi chimiche di urgenza;

Considerata l'opportunità di determinare i proventi che dovranno affluire al Fondo menzionato in dipendenza della iscrizione in esso anche del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

Al Fondo di previdenza a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette affluiranno:

a) il 20 per cento delle somme versate dai privati per compensi dei servizi prestati nel loro interesse dal personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

b) il 40 per cento dei proventi contravvenzionali per violazioni alle leggi fiscali accertate dal predetto personale;

c) la quota parte di lire sette del maggior importo della tassa per analisi chimiche eseguite di urgenza, devoluto dal disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX al personale del ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Le misure percentuali di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo saranno prelevate per essere versate al Fondo dai compensi liquidati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. La percentuale di cui alla lettera *c*) sarà prelevata dai compensi liquidati dalla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1942-XX

(3080) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1942-XX.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Mirandola, a gestire in Sassuolo una succursale per il deposito e la stagionatura del formaggio grana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al succitato R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Mirandola, con sede in Mirandola, alla continuazione dell'esercizio di magazzini generali in Mirandola, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 24 dicembre 1941-XX, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata a gestire in regime di magazzino generale, una succursale in Sassuolo;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena nella seduta del Comitato di presidenza del 14 marzo 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Mirandola, è autorizzata a gestire in regime di magazzini generali una succursale in Sassuolo, piazza Roverella, nello stabile già di proprietà della S. A. Alimentare modenese (ex S. A. Bellentani G.).

La succursale come sopra autorizzata dovrà essere adibita esclusivamente al deposito del formaggio grana di tipo parmigiano-reggiano.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella succursale autorizzata col precedente art. 1 si applicano il regolamento e le tariffe approvati col decreto Ministeriale 30 giugno 1927 di cui nelle premesse, per la sede principale di Mirandola.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena proporrà al Ministero l'integrazione della cauzione, a suo tempo versata dalla Società anonima Magazzini generali di Mirandola ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, di cui nelle premesse.

Il succitato Consiglio provinciale delle corporazioni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1942-XX

(3059) p. *Il Ministro*: Amicucci

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1942-XX.

Nomina del sig. Filippo De Martini a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Cesare Riva, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Filippo De Martini fu Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Filippo De Martini fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. dott. Cesare Riva, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

(3079 *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1942-XX.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) delle aziende petrolifere inglesi e americane.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande presentate in data 11 marzo 1942 dalla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) intese ad ottenere a termini dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, il trasferimento in suo favore delle seguenti aziende:

Gruppo Nafta:

S. A. Nafta, con sede a Genova;

Unione Importatori Lubrificanti, con sede a Genova;

Industria Nazionale Petroli, con sede a Genova;

Compagnia Generale Oli Minerali, con sede a Genova;

Società Importatori Olii, con sede a Genova;

Società Emulsioni Bitumi Colas, con sede a Genova;
Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini, con sede a Genova;
S. A. Immobiliare Nafta, con sede a Genova;
S. A. Haliotis, con sede a Genova.

BENZINA PETROLEUM, con sede a Trieste:

Gruppo S.I.A.P.:
Società Italo Americana del Petrolio, con sede a Genova;
Società La Columbia, con sede a Genova;
Società Lubrificanti Bedford, con sede a Genova;
Società Lubrificanti Foltzer, con sede a Genova;
Società Petrolifera Italiana, con sede a Fornovo Taro (Parma);
S. A. Casa dell'Automobile, con sede a Roma.

Gruppo Vacuum:
S. A. Vacuum Prodotti Petroliferi, con sede a Genova;
S. A. Raffinerie di Napoli, con sede a Genova;
Società Impianti Provviste Olii Minerali, con sede a Roma.

COMPAGNIA ITALIANA TEXACO, con sede a Roma.

S. A. INTAVA, con sede a Genova.

Ritenuto che, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 18 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, può essere disposto il trasferimento delle citate aziende, eccetto che per la Società Petrolifera Italiana di Fornovo Taro, per il rilievo della quale è in corso altro procedimento;

Sentiti i sequestratari o i liquidatori delle aziende da trasferire;

Visto che l'A.G.I.P. ha provveduto a dare esecuzione alle disposizioni impartitele per il versamento della somma a garanzia del pagamento del prezzo;

Vista la lettera 23 luglio 1942-XX con la quale l'A.G.I.P. ha dichiarato di accettare le condizioni e le modalità stabilite per il trasferimento delle citate aziende;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende sopracitate sono trasferite all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) al giusto prezzo da determinarsi dal Collegio degli esperti ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, numero 11.

I diritti degli azionisti delle aziende sono trasferiti sul prezzo.

Art. 2.

I sequestratari e i liquidatori delle aziende trasferite resteranno in carica per effettuare le consegne ai normali organi di amministrazione delle rispettive Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle patate del raccolto 1942-XX

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito ai prezzi delle patate del raccolto 1942:

1) il prezzo alla produzione delle patate comuni o di massa è stabilito in lire 75 al quintale per merce sana, mercantile resa franco vagone partenza zona di produzione, in tele del compratore;

2) il prezzo suddetto entrerà in vigore il 1° agosto 1942-XX, dal 1° novembre 1942 è autorizzata una maggiorazione mensile di lire 2,50 al quintale;

3) per le patate lunghe (di tipo olandese) è riconosciuta una maggiorazione di lire 10 al quintale;

4) per patate lunghe (di tipo olandese) si intendono quelle dalla caratteristica forma allungata e discendenti da razze o varietà originariamente olandesi e similari; per patate comuni o di massa si intendono tutti gli altri tipi.

Per le maggiorazioni commerciali relative alle successive fasi di scambio saranno emanate apposite disposizioni.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3102)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 27 luglio 1942-XX, il comm. Giuseppe Molinari è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

(3069)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 27 luglio 1942-XX, il dott. Giuseppe Gerevini è nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Brescia.

(3070)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di titolo di rendita (Consolidato 3,50 %)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

Dalla signora Ludovico Virginia fu Basso, domiciliata a Termoli, è stata chiesta la traslazione a nome di Cannarsa Anna fu Giovanni della rendita Consolidato 3,50 %, n. 418419, di annue lire 350, ed è stato esibito il corrispondente certificato mancante del secondo mezzo foglio.

Si comunica, pertanto, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 561749 di L. 10,50, intestato a Lissi Pio, Tommaso, Chiara, Umberto e Carola fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Furno Maria fu Tommaso ved. di Lissi Carlo, dom. in Torino.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

(2237) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di Società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 28 luglio 1942-XX, i poteri conferiti al centurione Nicola Balzanelli, commissario della Società anonima cooperativa « Irpina », coltivazione tabacchi, con sede in Altavilla Irpina (Avellino), sono prorogati dal 1° settembre 1941-XIX al 31 maggio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 28 luglio 1942-XX, il rag. Giuseppe Bazzan, è nominato liquidatore della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai e braccianti « La Nazionale », con sede in Belfiore d'Adige (Verona), in sostituzione dei liquidatori nominati dalla assemblea dei soci in data 1° maggio 1938-XVI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 28 luglio 1942-XX, si scioglie la Società anonima cooperativa caricatori e scaricatori di Tirano, con sede in Tirano, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, e si nomina il liquidatore nella persona del sig. Marazzi Clemente fu Bartolomeo, residente in Madonna di Tirano.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 luglio 1942-XX, si nomina, in via temporanea, il sig. Giuseppe Sortino liquidatore della Società anonima cooperativa agricola « La Perseveranza », con sede in Lucca Sicula in sostituzione del rag. Leonardo Sollano, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 luglio 1942-XX, si nomina l'avv. Giuseppe Alagna, commissario della Società cooperativa agricola di credito e lavoro, con sede in Marsala, in sostituzione del rag. Savona Salvatore deceduto, conferendogli le attribuzioni dell'assemblea dei soci per approvare i bilanci sociali 1939, 1940 e 1941 e per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 luglio 1942-XX, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Lecce, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Copertino e alla nomina del dott. Ugo Bonanno a commissario della Cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 25 luglio 1942-XX, si nomina il dott. Giuseppe Galluzzo, liquidatore della Società anonima cooperativa fra combattenti « Decorati Ippolito e Gangitano », con sede in Canicattì, in sostituzione del sig. Achille Caruana.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 luglio 1942-XX, si sciolgono i Consigli di amministrazione delle seguenti Società anonime cooperative di lavoro:

1) Società anonima cooperativa « Enrico Toti » fra operai trippai;

2) Società anonima cooperativa « Efrem Reatto » fra raccoglitori di pelli;

3) Società anonima cooperativa « Bruno Mussolini » fra macellai;

4) Società anonima cooperativa « Filippo Corridoni » fra facchini addetti allo scarto delle carni foranee;

5) Società anonima cooperativa addetti mattazione equini;

6) Società anonima cooperativa addetti mattazione ovini e suini;

7) Società anonima cooperativa Campo boario;

8) Società anonima cooperativa raccoglitori organi animali per prodotti opoterapici;

9) Società anonima cooperativa raccoglitori grasso;

tutte con sede in Roma, e si nomina un commissario unico nella persona del sig. avv. Cesare De Bernardis, munito delle facoltà delle rispettive assemblee dei soci, per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Cooperative stesse.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 luglio 1942-XX, si prorogano al 30 settembre 1942-XX, i poteri conferiti al cav. uff. Arturo Ciprandi, commissario della Soc. an. cooperativa fra portabagagli della stazione di Venezia, con sede in Venezia.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 luglio 1942-XX, si nomina, in via temporanea, il sig. Luigi Sala liquidatore della Soc. an. cooperativa di consumo « La Massese », con sede in Apuania-Massa, in sostituzione del dott. Gavarini Werther, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 luglio 1942-XX, si prorogano al 31 agosto 1942-XX i poteri conferiti al rag. Gino Guerra, commissario della Soc. an. cooperativa Farmacia cooperativa di Vaiano, con sede in Vaiano, e si sostituisce il predetto commissario, per la durata del suo richiamo alle armi, con il dott. rag. Eduardo Piccardi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 luglio 1942-XX, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Soc. an. cooperativa Consorzio Carboni C.O.N.C.A.R., con sede in Napoli, e si nomina il commissario nella persona del cav. prof. Nicola Cioffi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 luglio 1942-XX, i poteri conferiti all'avv. Paolo Ricci del Riccio, commissario della Soc. an. cooperativa portabagagli alle stazioni di Roma sono prorogati dal 1° agosto al 30 settembre 1942-XX.

(3085)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

149° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 327, con il quale alla Società Talco e Grafite di Val Chisone, con sede in Pinerolo, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di talco sito in località denominata « Montenero I » in territorio del comune di Livorno, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 326, con il quale alla Società Talco e Grafite di Val Chisone, con sede in Pinerolo, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di talco sito in località denominata « Montenero II » in territorio del comune di Livorno, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 203, con il quale la concessione della miniera di pirite, ferro e rame denominata « Canneto Grondana » accordata per anni trenta al sig. Giovanni Rossi con decreto Ministeriale 6 maggio 1936, è trasferita ed intestata alla S. A. « Mineraria Alta Valnura » M.A.V., con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 201, con il quale alla S. A. Ravennate Metano, con sede in Roma, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati sito in località « S. Alberto », in territorio del comune di Ravenna, provincia di Ravenna.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 202, con il quale il decreto Ministeriale 2 marzo 1936 col quale fu accordata ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Vincenzo Galifi Rancidditi » la concessione perpetua della miniera stessa, è revocato.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 219, con il quale le concessioni perpetue delle miniere di marna da cemento denominate « Margara Anselma » e « La Costa » site in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, e di cui è titolare la ditta Milanese e Azzi, con sede in Casale Monferrato, sono riunite in un'unica concessione che viene denominata « Margara ».

Decreto Ministeriale 6 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 329, con il quale le signore Settembrini Teresa e Maria del Porto, rappresentate dal signor avv. Pellegrini Francesco, domiciliato ad Avellino, sono dichiarate decadute dalla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Pincera », sita in territorio dei comuni di Altavilla Irpina e Grottolella, provincia di Avellino.

Decreto Ministeriale 6 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1942-XX, registro n. 24 Corporazioni, foglio 328, con il quale alla S. A. Manifattura Ceramica Pozzi, con sede in Torino, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellane e terraglia forte, per cartiere, per terra da sbianca e per refrattari con fusibilità superiore al 1630°, sito in località denominata « Fornaccio Cà del Bosco » in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio e Sostegno, provincia di Vercelli.

(3084)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione, con sede in Pola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, col quale si è disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1937-XVI, col quale sono stati nominati il commissario liquidatore, il commissario liquidatore aggiunto ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il cav. ing. Nicolò Rizzi, membro del Comitato di sorveglianza suddetto in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale dell'Istria, ha presentato le dimissioni dalla carica per aver trasferito altrove la propria residenza e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la designazione fatta dal Rettorato provinciale dell'Istria;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Nicolò Caluzzi è nominato, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale dell'Istria, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, con sede in Pola, in sostituzione del cav. ing. Nicolò Rizzi, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(3049)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terlano (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il dcreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Terlano, con sede nel comune di Terlano (Bolzano);

Veduti i propri provvedimenti in data 27 aprile 1941-XIX, 26 luglio 1941-XIX e 24 aprile 1942-XX, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione dell'azienda predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Terlano, avente sede nel comune di Terlano (Bolzano), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 27 ottobre 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2956)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Superiore (Potenza), Decimoputzu (Cagliari), Olzai (Nuoro) e Santadi (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Angelo Maturo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Superiore (Potenza);

2. Il signor Umberto Corona di Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

3. Il signor Giuseppe Saccu fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro);

4. Il signor Giuseppe Sais fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(3041)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, numero 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Vista la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, sulle modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 239 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754;

Vista la legge 7 maggio 1942-XX, n. 580, sull'aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Riconosciuta la opportunità di coprire le vacanze verificatesi nel ruolo delle guardie e allievi guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana:

Decreta:

Art. 1.

E' aperto l'arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Per poter concorrere all'arruolamento ad allievo guardia è necessario:

a) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

b) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

c) aver compiuto i 18 anni e non superato i 26 alla data di emanazione del presente bando, salvo gli aumenti previsti dalle speciali disposizioni vigenti;

d) aver tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

e) aver conseguito la licenza elementare superiore;

f) essere celibe o vedovo senza prole;

g) avere statura non inferiore a m. 1,70, ad eccezione dei musicanti e degli specializzati di cui all'art. 29 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, per i quali il requisito di statura è ridotto a m. 1,65;

h) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Sono esclusi dall'arruolamento gli aspiranti iscritti alle liste di leva della Regia marina, della Regia aeronautica e i militari in servizio nel Regio esercito appartenenti alle truppe alpine e alle specialità: marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi.

Art. 3.

Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell'Africa italiana vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Art. 4.

La domanda redatta in carta da bollo da L. 8 e sottoscritta di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dell'Africa italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana entro il 31 dicembre 1942-XXI. Ai concorrenti che risiedono fuori Regno, è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza normale.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Comando generale predetto.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare presenteranno le domande al Corpo dal quale dipendono che le trasmetterà al Comando generale del Corpo di polizia dell'A.I. unendovi il libretto personale mod. 340 del catalogo R.E. del candidato.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) cognome, nome e paternità;

2) luogo e data di nascita;

3) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

4) esatta statura;

5) titolo di studio posseduto;

6) professione civile;

7) per i militari in servizio o in congedo, eventuale specializzazione nel Regio esercito, o frequenza dei corsi di specializzazione organizzati dalla G.I.L.;

8) elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui l'aspirante ha il suo domicilio, in carta da bollo da L. 6 da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista i quali risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o in sua vece da uno dei Vicesegretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., giusta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5390/1-7 in data 17 gennaio 1941-XIX, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo al certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Deve essere però vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari del Partito stesso, nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; nonchè per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV; ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12.

Il limite massimo di età stabilito per gli aspiranti allievi guardia è aumentabile:

a) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII ad operazioni

militari relative a servizio militare non isolato all'estero, anche in qualità di assimilati o militarizzati, e per quelli che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI;

d) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine dei commi di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) a 39 anni, a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore.

L'elevazione di cui alla lettera *e*) si cumula con quelle previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 6 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed incondizionata idoneità al servizio coloniale nonchè la di lui precisa statura.

Tale documento deve essere rilasciato dal medico del Corpo per gli aspiranti che si trovino in servizio militare; per quelli in congedo sia in Patria che in colonia, da un medico militare, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario del luogo di residenza; per i residenti all'estero dal sanitario del competente ente diplomatico o consolare.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica definitiva tutti gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

4) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, o copia del foglio matricolare oppure certificato dell'esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva di terra.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa prevista dalle apposite circolari emanate dal Ministero della guerra.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze — Direzione generale pensioni di guerra — o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto;

5) certificato di stato libero, e per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 6;

6) titolo di studio (licenza elementare superiore);

7) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre, su carta semplice;

8) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 6;

9) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 18;

10) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi.

Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

11) dichiarazione esplicita, su carta semplice, di appartenenza alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione che nel caso di attestazione falsa, non soltanto l'aspirante verrà escluso dall'arruolamento ma saranno adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge;

12) fotografia di epoca recente, in duplice copia, formato tessera e senza copricapo, entrambe firmate dall'interessato.

I minori, non ancora in servizio militare dovranno inoltre presentare l'atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, all'arruolamento nel Corpo P.A.I., su carta da bollo da L. 8.

Avvertenze: in caso di povertà, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla competente autorità, tutti i documenti indicati nel presente articolo (domanda eccettuata), possono essere presentati in carta semplice.

Gli aspiranti che si trovano in servizio militare sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 8, 9 e 10.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 5, 8, 9 e 10 del presente articolo devono essere di data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e quelli ai nn. 2, 3, 5, 8, 9 e 10, debbono essere debitamente legalizzati; il titolo di studio dovrà essere legalizzato se prodotto in copia; le fotografie dovranno contenere la legalizzazione della firma da parte del podestà o di un notaio solo per gli aspiranti che si trovino in congedo. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma o dalle autorità militari o del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 6.

Il Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana a suo giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificarne i motivi può non ammettere nel Corpo chiunque non ritenga adatto allo speciale servizio.

Gli aspiranti che in base all'esame dei documenti risultino ammissibili nel Corpo di polizia dell'A. I. riceveranno apposita comunicazione nella quale saranno indicati giorno e località della presentazione. Le domande degli aspiranti cui non venga inviata la comunicazione suddeta entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse, s'intenderanno respinte.

Ai candidati convocati per l'accertamento della loro idoneità al servizio nel Corpo, saranno rimborsate le spese di viaggio in 3ª classe e corrisposta la relativa trasferta agli aventi diritto.

Art. 7.

Gli allievi guardia dovranno frequentare il corso di addestramento previsto dall'art. 19 del regolamento generale del Corpo P.A.I., presso la Scuola addestramento di polizia dell'A.I.

Il Comando generale del Corpo P.A.I. durante i termini di validità del presente bando può attuare vari corsi.

Gli allievi guardia che abbiano superato gli esami finali del corso da essi frequentato e vengono dichiarati idonei saranno nominati guardia con anzianità assoluta riferita alla data del termine del corso e relativa in relazione alla graduatoria riportata.

Gli allievi guardia in qualsiasi momento durante il corso potranno essere dichiarati non idonei, in tal caso saranno prosciolti dalla ferma e, qualora siano soggetti ad obblighi militari, saranno messi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 8.

Agli allievi guardia spettano le paghe e gli assegni ed ogni competenza stabilita per i pari grado dell'Arma dei CC. RR. in analoga posizione e destinazione di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro: TERUZZI.

(3077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a due posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico del Servizio antincendi (gruppo A).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decerto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 42600-19520 e n. 43669/19520, rispettivamente in data 13 e 30 aprile 1942-XX, per l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per titoli a cinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *A*, grado 10), previsto nell'art. 51, lettera *a*), della legge dicembre 1941-XX, n. 1570, di cui tre posti da riservarsi a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato che rivesta nel ruolo di appartenenza il grado pari o immediatamente inferiore al 10°; che sia fornito della laurea in ingegneria conseguita nel Regno; che abbia conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi di impiegati civili; che sia in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al Servizio antincendi, e che non abbia superato i limiti di età stabiliti dall'art. 9 della legge.

L'attitudine fisica e quella tecnica verranno accertate rispettivamente dalle Commissioni e con le modalità previste dall'art. 9 (4° e 5° comma) e dall'art. 54 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da lire otto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi, via Bertoloni n. 27 —, per il tramite delle Amministazioni dalle quali i candidati dipendono, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame di essi di cui sarà dato tempestivo preavviso ai singoli interessati per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina ad ufficiali di 5ª classe, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un riservato dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi nonchè tutte quelle notizie che possano, comunque, essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla loro capacità e sulle attitudini al posto cui aspirano.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire dodici, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende con la indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio;

3) stato di servizio militare dal quale risulti che il candidato riveste il grado di ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Tale documento è richiesto solo per gli impiegati civili dello Stato;

4) certificato, su carta da bollo da lire sei, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire sei dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da lire sei, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato su carta da bollo da lire sei comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

6) diploma originale di laurea o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata; certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e il voto riportato nell'esame di laurea;

7) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare le funzioni proprie del grado cui aspira, pubblicazioni (escluse le opere manoscritte), titoli di carriera e di studio ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze; nonchè documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 5.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio ed il certificato prescritti dall'art. 4, n. 6.

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1 e 5 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che dev'essere posseduto alla data del bando.

Art. 8.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale di cui al punto 6 dell'art. 4, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

a) da un presidente di Sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi anticendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi anticendi, componente,

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà di ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe comandante di Corpo, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice, la quale in base ai documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 50 punti.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 30 punti.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei concorrenti sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Su gli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'interno, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ufficiali permanenti di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *A*, grado 10°), con gli assegni inerenti a tale grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Milazzo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 31 gennaio 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Milazzo;

Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Milazzo, nell'ordine appresso indicato:

Candidato	Punti
1. Natale Antonio	con punti 113/150
2. Viverit Domenico, P.N.F. 1-1-1920; squadrista; Marcia su Roma; coniug., 4 figli	» 112/150
3. Conte Paolo, croce m. g.; coniugato, 4 figli	» 112/150
4. Colucci Michele	» 112/150
5. Ruppen Giuseppe	» 111/150
6. Napolino Francesco, uff. complem.; coniugato, 1 figlio	» 110/150
7. Puglini Giovan Battista	» 110/150
8. Missio Pietro, cr. m. g., coniugato, 7 figli	» 109/150
9. Ferrari Gino, P.N.F. 12-8-1922, Marcia su Roma	» 109/150
10. De Cesaris Enrico, ex comb.	» 109/150
11. Gandolfo Pietro	» 109/150
12. Gaetani Dante	» 108/150
13. Rossi Amedeo, ex comb.	» 107/150
14. Pagano Quintino, coniugato, 2 figli.	» 107/150
15. Russo Ferruccio	» 107/150
16. Maugeri Antonino, comb. guerra att., uff. compl.	» 106/150
17. Fangani Giovanni, coniugato, 6 figli	» 106/150
18. Ferro Girolamo	» 106/150
19. Milioni Arturo, ex comb., uff. compl.	» 105/150
20. Marino Vincenzo, P.N.F. 1-1-1921	» 105/150
21. Zampino Giordano, uff. compl.	» 105/150
22. Roccella Davide	» 105/150
23. Carrara Settimo, croce m. guerra; uff. compl.	» 104/150
24. Pasqualis Marcello, comb. guerra att.; uff. compl.	» 104/150
25. Gallo Rosario, uff. compl., coniugato, 2 figli	» 104/150
26. Petescia Ludovico	» 104/150
27. Di Carlo Calogero, croce al m. g.	» 103/150
28. Montagna Antonino	» 103/150
29. Di Capua Michele, ex comb.; P.N.F. 28-8-1921; squadrista	» 102/150
30. Perta Angelo, P.N.F. 14-3-1922	» 102/150
31. Tortiello Ugo, coniugato, 2 figli	» 102/150
32. Abbaticchio Pietro	» 102/150
33. Polazzi Tito, coniugato, 2 figli	» 101/150
34. Balduzzi Luigi	» 101/150
35. Piccaia Matteo, croce al m. g.; squadrista, Marcia su Roma	» 100/150
36. Martellotta Gennaro, ex comb. cr. m. g.; coniugato, 1 figlio; n. 1898	» 100/150
37. Testa Giovanni, P.N.F. 1-1-1921; squadrista; coniugato, 1 figlio, n. 1900	» 100/150
38. Folchitto Ruggero, ex comb.; P.N.F. 13-7-1922	» 100/150
39. Guerrieri Domenico, uff. compl.; coniugato, 4 figli	» 100/150
40. Lanzara Andrea, coniugato, 2 figli; uff. compl.	» 100/150
41. Barca Giuseppe, coniugato, 2 figli; n. 7-8-1900	» 100/150
42. Sardella Pasquale, coniugato 2 figli; nato 26-12-1900	» 100/150
43. Cantarini Giulio, coniugato, 1 figlio	» 100/150
44. Pigaglio Vittorio	» 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Messina, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3074)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Riesi

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 30 marzo 1942-XX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Riesi;

Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Riesi, nell'ordine appresso indicato:

1. Marinoni Edoardo . . . . . . con punti 127/150
2. Viverit Domenico, P.N.F. 1-1-1920; squadrista; Marcia su Roma; coniugato, 4 figli . . . . » 112/150
3. Conte Paolo, croce m. g.; coniugato, 4 figli . . . . » 112/150
4. Colucci Michele . . . . . . » 112/150
5. Puglisi Giovan Batt. . . . . . » 111/150
6. Missio Pietro, croce m. g.; coniugato, 7 figli . . . . » 109/150
7. Ferrari Gino, P.N.F. 12-8-1922; Marcia su Roma . . . . » 109/150
8. De Cesaris Enrico, ex combattente . » 109/150
9. Gandolfo Pietro . . . . . . » 109/150
10. Gaetani Dante . . . . . . » 108/150
11. Buttacandi Antonino, croce m. g.; uff. compl. . . . . » 107/150
12. Rossi Aurelio . . . . . . » 107/150
13. Maugeri Antonino, comb. guerra att.; uff. compl. . . . . » 106/150
14. Ferro Girolamo . . . . . . » 106/150
15. Carrara Settimo, croce m. g.; ufficiale complemento . . . . . . » 105/150
16. Milioni Arturo, ex comb.; uff. compl. » 105/150
17. Marino Vincenzo, P.N.F. 1-1-1921 . » 105/150
18. Zampino Giordano . . . . . » 105/150
19. Gallo Rosario, uff. compl. . . . » 104/150
20. Polazzi Tito . . . . . . » 104/150
21. Montagna Antonino. . . . . . » 103/150
22. Di Capua Michele, ex comb.; P.N.F. 28-8-1921; squadr. . . . . » 102/150
23. Suni Cimentini Flobert, ex comb.; uff. compl.; coniugato, 2 figli . . . . » 102/150
24. Perta Angelo, P.N.F. 14-3-1922; coniugato, 3 figli . . . . » 102/150
25. D'Ermo Amato, P.N.F. 10-5-1921; coniugato, 3 figli . . . . » 102/150
26. Di Giovanni Gaetano, uff. compl.; coniugato, 3 figli . . . . » 102/150
27. Tortiello Ugo, coniugato, 2 figli . . con punti 102/150
28. Abbaticchio Pietro . . . . . » 102/150
29. Balduzzi Luigi . . . . . . » 101/150
30. Piccaia Matteo, croce m. g.; squadrista; Marcia su Roma . . . . » 100/150
31. Martellotta Gennaro, ex comb.; croce m. g. . . . . » 100/150
32. Folchitto Ruggero, ex comb.; P.N.F. 13-7-1922 . . . . » 100/150
33. Guerrieri Domenico, uff. compl. . » 100/150
34. Sardella Pasquale, coniugato, 2 figli . » 100/150
35. Cantarini Giulio . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3075)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Esito del concorso a un posto di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro n. 22 Corporazioni, foglio n. 81, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Il dott. Ponti Franco è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere con punti 13,36 su 20 di cui punti 0,20 per la prova facoltativa di lingua inglese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3089)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.